



COMUNE DI GENOVA

127 9 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE IMPOSTE E CANONI
Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-44 del 15/02/2023

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS. 267/2000, A SEGUITO DELLE SENTENZE N. 1914 DEL 08/03/2021 E N.1554 DEL 14/02/2023 EMESSE DAL CONSIGLIO DI STATO E DELL'ACCORDO TRANSATTIVO PROT. N. 394654 DEL 03/11/2021 TRA COMUNE DI GENOVA/ CLEAR CHANNEL ITALIA S.P.A., IPAS S.P.A. E IGP DECAUX S.P.A. E APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO ACCANTONATO 2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS 267/2000 (III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025).

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n.6 del 16 febbraio 2023;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavori pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi, Pietro Piciocchi e dell'Assessore alla Avvocatura e Affari legali, Servizi sociali, Famiglia e Disabilità, Lorenza Rosso;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000, che disciplina anche l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, così come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, che ha novellato il D.lgs. n. 118/2011, modificando ed integrando la seconda parte del TUEL con la disciplina sulla armonizzazione contabile, vigente dal primo gennaio 2015 per tutti gli enti locali,

Visto, l'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000, regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, e l'art. 194, riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;

Visto l'art. 42, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, Attribuzioni dei consigli;

Visto lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, in particolare l'art. 38 c. 2 lettera o), le competenze del Consiglio Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e ss.mm.ii;

Visto il D. Lgs. 546/1992 in materia di contenzioso tributario;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022, con cui sono stati approvati i documenti previsionali programmatici 2023/2025;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 28/04/2022 con cui è stato approvato il Rendiconto 2021;

Premesso che:

- l'art. 62 del D. Lgs. 446/1997 ha attribuito ai comuni la facoltà di escludere l'applicazione nel proprio territorio dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa, il Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (CIMP);

- la norma inizialmente non poneva limiti al Comune nel determinare l'ammontare delle tariffe, stabilendo soltanto che tale determinazione dovesse avvenire con criteri di ragionevolezza e gradualità;

- con deliberazione n. 36 del 26/03/2001, il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo regime CIMP, deliberando con atti di Giunta Comunale la misura del canone sulla base dell'ultima tariffa di Imposta Comunale sulla Pubblicità deliberata dal Comune di Genova ai sensi della Legge 488/99 - art. 30 comma 17 (D.G.C. n. 8/01), poi rideterminata ai sensi del DPCM del 15/2/2001 (D.G.C. n. 327/01);

- successivamente l'art. 10, comma 5, lettera b) della L. 448/2001 ha modificato la lettera d) dell'art. 62 del D. Lgs. 446/1997 sopra citato, stabilendo che la determinazione della tariffa CIMP non potesse eccedere di oltre il 25% le tariffe determinate per ICP e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone;

- l'art 7-octies della legge di conversione n. 43/2005 al D.L. 7/2005, ha stabilito che i comuni rideterminassero la misura del CIMP secondo le disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, lettera b) della L. 448/2001;

- a seguito di ricorso RG 784 del 2006, proposto da A.A.P.I. - Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane (di seguito richiamata come AAPI), il T.A.R. Liguria con sentenza n. 659/2007 ha ritenuto che, a prescindere dalla efficacia, retroattiva o meno dell'art. 7 octies L. 43/2005, gli incrementi tariffari introdotti dal Comune di Genova fossero pienamente rispettosi della norma di cui all'art 62 del D.Lgs. 446/1997 così come modificato dall'art. 10 comma 5 L. 448/01; tale sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato in appello con sent. 3729/2009;

- il Comune di Genova, pertanto ha ritenuto di aver deliberato correttamente le proprie tariffe nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della loro adozione e ha proceduto negli anni ad aggiornare le tariffe CIMP, ritenendo che la normativa sopravvenuta non fosse applicabile al suo caso non essendo disposta esplicitamente la retroattività;

- la Corte Costituzionale, investita dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 546/1992 nella parte in cui stabilisce che "Appartengono alla giurisdizione tributaria [...] le controversie attinenti [...] il canone comunale sulla pubblicità", con sentenza n. 141 del 08/05/2009, ha acclarato definitivamente che il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ha natura tributaria e non patrimoniale;

- a seguito del ricorso presentato al T.A.R. Liguria da AAPI e da IGP Décaux Spa, il Tribunale Amministrativo, con sentenza n.1027/2015, ha annullato le deliberazioni di Giunta Comunale n. 345 del 27/11/2011 e n. 65 del 04/04/2013, limitatamente alla determinazione delle tariffe relative al CIMP su suolo pubblico, sul presupposto che le stesse non abbiano rispettato il limite massimo di determinazione della tariffa in modo che la stessa non ecceda di oltre il 25 % le tariffe stabilite ai sensi del D. Lgs. 507/1993 per l'Imposta comunale sulla pubblicità deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 62, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 446/1997;

- tale sentenza è stata integralmente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6834 del 11/10/2018 in riferimento al quadro normativo innovato dalla Sent. Corte Cost. 141/2009;

- in esecuzione delle sentenze sopra menzionate, il Comune di Genova pertanto ha rideterminato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 2/05/2019, le tariffe relative al Canone per l'Installazione dei mezzi pubblicitari su suolo pubblico per gli anni 2012 e 2013 comprensive di un incremento del 15% decurtabile nel caso di pagamento tempestivo;

- AAPI e Ipas S.p.a., con ricorso notificato il 05/06/2017, hanno impugnato la delibera della Giunta Comunale 48/2017 che stabiliva gli importi del tributo CIMP per l'annualità 2017; il T.A.R. Liguria ha accolto il ricorso con sentenza n. 170/2019 dichiarando la sussistenza dell'obbligo del Comune di Genova di rideterminare le tariffe CIMP per i beni privati in virtù del meccanismo automatico di cui all'art. 62 comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 446/1997;

- AAPI e IGP Decaux in data 07/01/2019 hanno presentato ricorso per ottemperanza della Sent. T.A.R. Liguria 1027/2015; il T.A.R. Liguria, con sentenza n. 523/2019, ha dichiarato improcedibile il ricorso ritenendo che il Comune di Genova avesse dato esecuzione alla sentenza con la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 02/05/2019.

- AAPI e IGP Decaux, con ricorso notificato in data 01/07/2019, hanno impugnato la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 02/05/2019 formulando contestualmente domanda di annullamento e di declaratoria di nullità per violazione/elusione del giudicato formatosi sulla sentenza T.A.R. Liguria n. 1027/2015;

- il T.A.R. Liguria, con sentenza n. 852 del 8/11/2019, ha ritenuto solo parzialmente fondato il ricorso dichiarando che dalla natura tributaria del CIMP discende l'applicazione del principio dell'autonomia delle obbligazioni per ciascun periodo d'imposta, con la conseguenza che l'annullamento di una delibera di determinazione della tariffa non produce l'effetto caducante sulle delibere di determinazione delle tariffe relative agli anni successivi e che la pretesa di rideterminazione delle tariffe CIMP per impianti su suolo privato è infondata, poiché la sentenza TAR Liguria 17.12.2015, n. 1027 ha espressamente limitato la propria portata caducatoria, alle sole

tariffe relative agli impianti su suolo pubblico; il Tribunale amministrativo, quindi, ha dichiarato la nullità della deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 02/05/2019, avendo ritenuto che le tariffe portate da tale deliberazione fossero esorbitanti rispetto al limite stabilito dalla legge in quanto comprensive della maggiorazione del 15% prevista dal regolamento in allora vigente nel caso di pagamento oltre i termini stabiliti, con conseguente ordine di ottemperare conformandosi alle statuizioni della sentenza T.A.R. Liguria n. 1027/2015, stante l'irrelevanza, al fine del rispetto dei limiti legali della tariffa, di meccanismi regolamentari che consentono un abbattimento dell'imposta correlato al tempestivo assolvimento del tributo;

- in esecuzione di tale sentenza, con deliberazione della Giunta comunale n. 348 del 26/11/2019, l'amministrazione ha rideterminato le tariffe CIMP solo per il suolo pubblico e solo per gli anni 2012 e 2013;

- AAPI e IGP Decaux hanno quindi presentato appello contro la sentenza T.A.R. Liguria n. 852/2019 nella parte in cui non ha accolto ovvero non si è pronunciata sulle domande formulate nel ricorso per ottemperanza per l'esecuzione della sentenza T.A.R. Liguria n. 1027/2015;

- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1914/2021, ha considerato l'appello parzialmente fondato, ritenendo che: a) il TAR abbia errato nel considerare l'autonomia di ogni periodo impositivo e, per l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento, l'amministrazione debba adempiere all'obbligo di rideterminazione delle tariffe CIMP, a partire dall'anno d'imposta 2012 e per tutte le annualità successive, in misura non superiore al limite massimo fissato dalle disposizioni normative succitate, permanendo tale obbligo conformativo per tutto il periodo di vigenza delle norme; b) la sentenza impugnata erra nel limitare l'efficacia della sentenza T.A.R. Liguria n. 1027/2015 al solo suolo pubblico, poiché il giudicato formatosi su tale pronuncia comporta, unitamente all'obbligo di rideterminare le tariffe CIMP per il suolo pubblico, su cui la legge ha fissato il limite del 25% in più rispetto alle tariffe da ultimo deliberate prima del passaggio al CIMP, la caducazione e rideterminazione delle tariffe per il suolo privato, che per legge non possono superare quelle per il suolo pubblico, ridotte di un terzo; c) il mutato regime dell'imposta si riflette automaticamente sul regime del CIMP, non potendo questo tributo, mera variante dell'Imposta di pubblicità che ha sostituito, eccedere di oltre un quarto quest'ultima, pertanto dall'anno d'imposta 2013 il limite previsto dalla legge per il CIMP è rappresentato dal regime tariffario dell'imposta fissato nel D. Lgs. 507/1993 maggiorato del 25 %, esclusi, quindi, gli aumenti deliberati dalla Giunta Comunale con Delibera n. 327/2001 in virtù dell'abrogato art. 11 della L.449/1997; d) non debba invece essere accolta l'impugnazione per quanto riguarda l'applicazione della rivalutazione ISTAT degli importi di CIMP dal 2006;

- avverso tale sentenza il Comune di Genova ha presentato ricorso per revocazione per contrasto di giudicati, ritenendo che: la sentenza C.D.S. n. 1914/2021 abbia oltrepassato i limiti della fisiologica attività di interpretazione delle statuizioni contenute nella sentenza T.A.R. Liguria 1027/2015 e, stravolgendone la portata, abbia attribuito alle società in allora appellanti utilità in alcun modo riconducibili a quelle riconosciute in sede di cognizione; che tale sentenza, imponendo l'obbligo di rideterminazione "a partire dall'anno 2013", risultasse in insanabile contrasto con una pluralità di sentenze rese tra le parti non solo nell'ambito del giudizio di ottemperanza della sentenza T.A.R. Liguria n. 1027/2015 ma anche in differenti ed autonomi giudizi, estendendo erroneamente la portata del giudicato anche ad annualità non contemplate/escluse in sede di cognizione; che l'obbligo di rideterminazione delle tariffe CIMP che la sentenza *revocanda* avesse

imposto all'amministrazione con riferimento a tutte le annualità successive al 2012, esulasse in modo chiaro ed evidente dall'effetto conformativo della sentenza T.A.R. n. 1027/2015;

- con sentenza n. 1554/2023 del 14/02/2023 il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato dal Comune di Genova;

Preso atto che:

- con accordo transattivo Prot. n. 394654 del 29/11/2021, tra il Comune di Genova, A.A.P.I. - in rappresentanza di Clear Channel Italia S.p.a e di Ipas S.p.a. - e IGP Decaux S.p.a., allegato parte integrante del presente provvedimento (allegato "A"), è stato definito che, in caso di rigetto del sopradetto ricorso per revocazione, il Comune si impegna a corrispondere, a titolo di definizione tombale del contenzioso in materia di CIMP per le annualità 2012-2019 in tutti i gradi di giudizio e davanti a tutte le giurisdizioni, l'importo di Euro 2.152.356,00, così suddiviso:

- Euro 678.000,00 a favore di Clear Channel Italia S.p.a.;
- Euro 339.000,00 a favore di Ipas S.p.a.;
- Euro 1.135.356,00 a favore di IGP Decaux S.p.a.;

- il ricorso per revocazione, R.G. n. 5391/2021, è stato rigettato con pronuncia n. 1554 del 14/02/2023 del Consiglio di Stato (Sezione Quinta);

Ritenuto pertanto necessario riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di Euro 2.152.356,00 per il rimborso a titolo di definizione tombale del contenzioso in essere in materia di CIMP, così come concordato tra le parti con l'accordo transattivo Prot. n. 394654 del 29/11/2021 sopracitato, alla luce delle sentenze n. 1914 del 08/03/2021 e n. 1554/2023 del 14/02/2023 del Consiglio di Stato;

Dato atto che , in considerazione di quanto sopra, ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

Ritenuto necessario dare copertura alla spesa di cui al presente provvedimento applicando, alla parte corrente, la quota di avanzo accantonato nel fondo contenzioso e determinato con il Rendiconto 2021 pari ad euro 2.152.356,00;

Preso atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Attesa la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/200 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000 s.m.i.;

La Giunta
P R O P O N E
Al Consiglio Comunale

- 1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000, alla luce della sentenza n. 1554 del 14/02/2023 del Consiglio di Stato (Sezione Quinta), al fine di dare attuazione alla sentenza esecutiva emessa dal Consiglio di Stato n. 1914 del 08/03/2021, e all'accordo transattivo Prot. n. 394654 del 29/11/2021, allegato parte integrante del presente provvedimento (allegato "A"), sottoscritto dalle parti a titolo di definizione tombale del contenzioso in materia di CIMP annualità 2012-2019 in tutti i gradi di giudizio e davanti a tutte le giurisdizioni, provvedendo al pagamento a titolo di rimborso dell'importo di Euro 2.152.356,00, così suddiviso:
 - Euro 678.000,00 a favore di Clear Channel Italia S.p.a.;
 - Euro 339.000,00 a favore di Ipas S.p.a.;
 - Euro 1.135.356,00 a favore di IGP Decaux S.p.a.;
- 2) di dare copertura alla spesa di cui al presente provvedimento applicando, alla parte corrente, la quota di avanzo accantonato nel fondo contenzioso e determinato con il Rendiconto 2021 pari ad euro 2.152.356,00;
- 3) di approvare, sulla base di quanto descritto in premessa, le variazioni risultanti dall'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e di apportare al bilancio di previsione 2023/2025 le conseguenti modifiche;
- 4) di prendere atto degli equilibri di bilancio a seguito della presente variazione come da allegato "C", parte integrante della presente deliberazione;
- 5) di prendere atto dell'allegato "D", parte integrante della presente deliberazione, con il quale si rappresenta la destinazione dell'avanzo applicato con la presente variazione;
- 6) di dare atto che l'impegno di spesa per il rimborso degli importi sopra indicati trova capienza nel capitolo 62013 c.d.c. 3900.6.14. "Sgravi e rimborsi di Tributi locali – a imprese", Bilancio 2023, p.d.c. U 1.9.99.5.1 "Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso";
- 7) di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 127 9 0

Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-44 DEL 15/02/2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS. 267/2000, A SEGUITO DELLE SENTENZE N. 1914 DEL 08/03/2021 E N.1554 DEL 14/02/2023 EMESSE DAL CONSIGLIO DI STATO E DELL'ACCORDO TRANSATTIVO PROT. N. 394654 DEL 03/11/2021 TRA COMUNE DI GENOVA/ CLEAR CHANNEL ITALIA S.P.A., IPAS S.P.A. E IGP DECAUX S.P.A. E APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO ACCANTONATO 2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS 267/2000 (III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025).

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) Allegato "A"
- 2) Allegato "B"
- 3) Allegato "C"
- 4) Allegato "D"

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 394654

Addi 03/11/2021

Avv. Elena LAVERDA
Via E. Filiberto, 3
35122 PADOVA
Pec: elena.laverda@ordineavvocatipadova.it

e, p.c. Spettabili
A.A.P.I.
Via Larga, 13
20122 MILANO

IGP Decaux S.p.a.
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 3 Palazzo B10
20090 ASSAGO (MI)

Oggetto: Contenzioso CIMP / proposta transattiva – rettifica precedente nota prot. 394349 del 3.11.2021

In prossimità della Camera di Consiglio fissata davanti al Consiglio di Stato, Sez. V, R.G. n. 1534/2021, per la trattazione dell'istanza formulata dai soggetti in indirizzo, tenuto conto che sulla medesima vicenda è attualmente pendente giudizio di revocazione davanti alla Sez. V del Consiglio di Stato, R.G. n. 5391/2021, sentiti gli avvocati delle parti, il Comune di Genova propone quanto segue:

- 1) Le parti convengono di formulare istanza congiunta per la fissazione dell'udienza per la trattazione del giudizio di revocazione.
- 2) Le parti concordano, altresì, che, qualora il suddetto ricorso per revocazione dovesse essere rigettato, il Comune di Genova, entro giorni cinque dal deposito della sentenza di rigetto, formulerà proposta di Giunta al Consiglio per il riconoscimento del debito fuori bilancio a titolo di definizione tombale del contenzioso in essere in materia di CIMP in tutti i gradi di giudizio e davanti a tutte le giurisdizioni dei seguenti importi alle società sotto indicate:
 - Clear Channel Italia S.p.a. euro 678.000,00
 - Ipas S.p.a. euro 339.000,00
 - IGP Decaux S.p.a. euro 1.135.356,00



COMUNE DI GENOVA

- 3) A seguito dell'approvazione della conseguente determinazione dirigenziale e prima dell'emissione del corrispondente mandato di pagamento A.A.P.I. e IGP Decaux S.p.a. presenteranno rinuncia all'istanza di nomina del Commissario *ad acta* di cui al R.G. n. 1534/2021 nonché alle altre azioni giurisdizionali pendenti davanti al giudice ordinario e tributario in materia di CIMP.
- 4) Il pagamento sarà effettuato entro i cinque giorni successivi.
- 5) Per effetto del presente accordo, a seguito della corresponsione degli importi indicati e della rinuncia a tutti i contenziosi in essere, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere, a qualsivoglia causale, le une nei confronti delle altre.
- 6) Le parti convengono, altresì, di chiedere congiuntamente un rinvio a nuovo ruolo della Camera di Consiglio fissata per il giorno 4 novembre per la trattazione dell'istanza di nomina del Commissario *ad acta* di cui al R.G. n. 1534/2021.

Si chiede quindi di restituire la presente con la sottoscrizione, per accettazione degli impegni di cui ai punti da 1) a 6), dei legali rappresentanti di Clear Channel Italia S.p.a, Ipas S.p.a., IGP Decaux S.p.a., AAPI nonché dei legali delle parti medesime anche per autentica delle firme dei propri assistiti.

Dott.ssa Natalia Boccardo
(documento firmato digitalmente)

Avv. Maria Paola Pessagno
(documento firmato digitalmente)

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE
III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025

"ALLEGATO B"

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Variazioni								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni	2.152.356,00							

**ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE ENTRATE
III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

"ALLEGATO B"

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Var.di comp.								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Var.di comp.								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Var.di comp.	2.152.356,00							
	TOTALE TITOLI	Var.di comp. Var.di cassa								
	SALDO	Var.di comp. Var.di cassa								
	TOTALE GENERALE	Var.di comp. Var.di cassa	2.152.356,00							
	SALDO	Var.di comp. Var.di cassa	2.152.356,00							

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

"ALLEGATO B"

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
Missione 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
. Programma 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	2.152.356,00							
		Var.di cassa	2.152.356,00							
	Totale Programma 4	Variazioni	2.152.356,00							
		Var.di cassa	2.152.356,00							
	Totale Missione 14	Variazioni	2.152.356,00							
		Var.di cassa	2.152.356,00							
	TOTALE GENERALE	Variazioni	2.152.356,00							
		Var.di cassa	2.152.356,00							
	SALDO	Variazioni	2.152.356,00							
		Var.di cassa	2.152.356,00							

**ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE USCITE
III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025**

"ALLEGATO B"

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Var.di comp. di cui FPV Var.di cassa	2.152.356,00						
	TOTALE TITOLI	Var.di comp. di cui FPV Var.di cassa	2.152.356,00						
	TOTALE GENERALE	Var.di comp. di cui FPV Var.di cassa	2.152.356,00						
	SALDO	Var.di comp. di cui FPV Var.di cassa	2.152.356,00						

III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

“ALLEGATO C”

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		99.435.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		21.968.456,70	16.554.694,68	15.703.990,70
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		903.166.523,44	871.473.253,07	858.987.913,06
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		866.319.719,63	821.019.984,01	790.858.424,88
<i>di cui:</i>					
• <i>fondo pluriennale vincolato</i>			<i>16.554.694,68</i>	<i>15.703.990,70</i>	<i>15.703.990,70</i>
• <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>91.303.679,39</i>	<i>91.799.072,14</i>	<i>93.359.769,39</i>
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		65.485.384,28	69.852.294,12	84.249.443,22
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-6.670.123,77	-2.844.330,38	-415.964,34
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		4.359.309,31	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		6.365.160,77	4.000.000,00	4.000.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		4.054.346,31	1.155.669,62	3.584.035,66
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

“ALLEGATO C”

Pag. 2

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		32.499.701,20	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		492.928,96	15.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		447.916.154,91	544.754.026,39	437.766.489,29
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		6.365.160,77	4.000.000,00	4.000.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		4.054.346,31	1.155.669,62	3.584.035,66
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)		398.597.970,61	461.924.696,01	357.350.524,95
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

“ALLEGATO C”

Pag. 3

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		4.359.309,31		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-4.359.309,31	0,00	0,00

III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025
AVANZO APPLICATO

“ALLEGATO D”

Pag. 1

Missione/ Programma, Macroaggregato Capitolo	Denominazione	Importo Avanzo Applicato
Titolo 1	SPESE CORRENTI	
	Parte Accantonata - SPESE CORRENTI	
	FONDO CONTEZIOSO - SPESE CORRENTI	
01/10 Macroaggregato 01 Cap. 60213/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE *FONDO DI ISTITUTO INSEGNANTI - COMPETENZE LORDE Cdc. 143 - GESTIONE DEL PERSONALE	2.152.356,00
	TOTALE FONDO CONTEZIOSO - SPESE CORRENTI	2.152.356,00
	TOTALE Parte Accantonata - SPESE CORRENTI	2.152.356,00
	TOTALE Parte Accantonata - SPESE CORRENTI	2.152.356,00
TOTALE Titolo 1	SPESE CORRENTI	2.152.356,00
	TOTALE GENERALE Parte Accantonata	2.152.356,00
	TOTALE GENERALE	2.152.356,00



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 9 0 N. 2023-DL-44 DEL 15/02/2023 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS.
267/2000, A SEGUITO DELLE SENTENZE N. 1914 DEL 08/03/2021 E
N.1554 DEL 14/02/2023 EMESSE DAL CONSIGLIO DI STATO E
DELL'ACCORDO TRANSATTIVO PROT. N. 394654 DEL 03/11/2021 TRA
COMUNE DI GENOVA/ CLEAR CHANNEL ITALIA S.P.A., IPAS S.P.A.
E IGP DECAUX S.P.A. E APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO
ACCANTONATO 2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 AI SENSI
DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS 267/2000
(III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2023/2025).**

PARERE TECNICO

(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

15/02/2023

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 9 0 N. 2023-DL-44 DEL 15/02/2023 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS.
267/2000, A SEGUITO DELLE SENTENZE N. 1914 DEL 08/03/2021 E
N.1554 DEL 14/02/2023 EMESSE DAL CONSIGLIO DI STATO E
DELL'ACCORDO TRANSATTIVO PROT. N. 394654 DEL 03/11/2021 TRA
COMUNE DI GENOVA/ CLEAR CHANNEL ITALIA S.P.A., IPAS S.P.A.
E IGP DECAUX S.P.A. E APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO
ACCANTONATO 2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 AI SENSI
DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS 267/2000
(III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2023/2025).**

PARERE TECNICO

(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

15/02/2023

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Stefania Villa



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 9 0	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE IMPOSTE E CANONI
Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-44 DEL 15/02/2023	

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS. 267/2000, A SEGUITO DELLE SENTENZE N. 1914 DEL 08/03/2021 E N.1554 DEL 14/02/2023 EMESSE DAL CONSIGLIO DI STATO E DELL'ACCORDO TRANSATTIVO PROT. N. 394654 DEL 03/11/2021 TRA COMUNE DI GENOVA/ CLEAR CHANNEL ITALIA S.P.A., IPAS S.P.A. E IGP DECAUX S.P.A. E APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO ACCANTONATO 2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS 267/2000 (III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2023/2025).

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2023	2.152.356,00	62013		

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -
2023	62013	3900.6.14	50.000,00	2.202.356,00	+ 2.152.356,00

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

La spesa di cui al presente provvedimento trova copertura applicando, alla parte corrente, la quota di avanzo accantonato appositamente nel fondo contenzioso e determinato con il Rendiconto 2021 pari ad euro 2.152.356,00.

Genova, 15/02/2023

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 9 0 N. 2023-DL-44 DEL 15/02/2023 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS.
267/2000, A SEGUITO DELLE SENTENZE N. 1914 DEL 08/03/2021 E
N.1554 DEL 14/02/2023 EMESSE DAL CONSIGLIO DI STATO E
DELL'ACCORDO TRANSATTIVO PROT. N. 394654 DEL 03/11/2021 TRA
COMUNE DI GENOVA/ CLEAR CHANNEL ITALIA S.P.A., IPAS S.P.A.
E IGP DECAUX S.P.A. E APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO
ACCANTONATO 2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 AI SENSI
DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS 267/2000
(III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2023/2025).**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
--

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

16/02/2023

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 9 0 N. 2023-DL-44 DEL 15/02/2023 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D.LGS.
267/2000, A SEGUITO DELLE SENTENZE N. 1914 DEL 08/03/2021 E
N.1554 DEL 14/02/2023 EMESSE DAL CONSIGLIO DI STATO E
DELL'ACCORDO TRANSATTIVO PROT. N. 394654 DEL 03/11/2021 TRA
COMUNE DI GENOVA/ CLEAR CHANNEL ITALIA S.P.A., IPAS S.P.A.
E IGP DECAUX S.P.A. E APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO
ACCANTONATO 2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 AI SENSI
DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS 267/2000
(III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2023/2025).**

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

16/02/2023

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]